



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione

VADEMECUM



INDICE.

1. Introduzione
2. Struttura del vademecum
3. Premessa ai testi regolamentari
4. I riferimenti normativi utili per i regolamenti di disciplina
5. Elenco diritti e doveri
6. Categorizzazione di modelli comportamentali
7. Sanzioni atipiche e rapporto tra sanzioni e reati
8. Organi competenti a comminare la sanzione
9. Procedure per l'irrogazione della sanzione
10. Descrizione organi di garanzia
11. Impugnazioni
12. Validità della sanzione disciplinare
13. Conclusione
14. Ringraziamenti

INTRODUZIONE

Sono passati ormai molti anni dall'emanazione del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ed ormai alcuni anche da quando il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 ha integrato e in parte modificato il precedente testo cercando di dare risposte a ripetuti episodi di trasgressione, da parte di studentesse e studenti, delle comuni regole di convivenza sociale.

Si deve, però, purtroppo, constatare che l'applicazione dei principi dettati da tali statuti risulta ancora difficoltosa nelle scuole.

Tale difficoltà è manifestata dai dirigenti scolastici chiamati a garantire quotidianamente assieme a tutto il personale scolastico quanto indicato nell'art. 1 del Regolamento ossia a "garantire che la scuola sia luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e della coscienza critica creando una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici."

E' una difficoltà espressa anche dalle famiglie quando si relazionano con la scuola e chiedono di trovare e veder appunto garantite condizioni tali da consentire la crescita dei loro figli (art. 1. C2 3-2 C87); crescita in tutte le sue dimensioni, ossia in termini di formazione alla cittadinanza, di realizzazione del diritto allo studio, di sviluppo della loro personalità, del loro senso di responsabilità, della loro autonoma individualità.

Lo chiedono, anche se a modo loro e in modo, si intende, che sta a noi adulti interpretare e comprendere, gli studenti che pretendono giustamente di veder garantito lo sviluppo delle proprie competenze a partire dalle loro differenti capacità ed abilità.

Ma allora, se c'è sostanziale convergenza di richieste formative ed educative tra tutti coloro che sono coinvolti nel processo formativo, perché risulta così difficile applicare lo statuto che appunto regola la possibilità di metterle in atto? E in che cosa consiste nel dettaglio questa difficoltà?

La questione richiederebbe una trattazione ben più ampia di quanto consentito da questa premessa, necessariamente breve, ad uno strumento che è stato redatto con uno scopo pratico ossia con lo scopo di orientare tutte le componenti coinvolte nelle diverse fasi applicative dello statuto.

Ciò nonostante, poiché lo scopo essenzialmente pratico vuole aprire anche una deviazione possibile di riflessione condivisa tra tutti i soggetti della comunità scolastica, qualche breve riflessione appare opportuna.

Si è detto più sopra che il regolamento intende garantire che la scuola sia esperienza sociale informata ai valori democratici.

Il Regolamento, quindi, dovrebbe essere lo strumento condiviso di una comunità democratica che vuole promuovere quella cittadinanza attiva che nei documenti, sia di politica scolastica nazionale che europei, viene esibita come stendardo glorioso di una scuola che ha il compito di preparare i giovani alla vita.

Che la scuola sia comunità è indubbio; che sia una comunità democratica è ragione di molti interventi d'estrema precisione tecnica che motivano, attraverso considerazioni in genere fondate sull'involuzione storica degli OO.CC. istituiti negli anni '70 quale strumento di democrazia nelle scuole, l'involuzione anche delle capacità di applicazione degli strumenti della democrazia scolastica.

Semplificando la questione con evidente rischio di banalizzazione, possiamo, comunque, constatare, ritornando al nostro tema, ossia alla difficile applicazione del Regolamento disciplinare che gli strumenti della democrazia partecipativa attivati allo scopo di promuovere, appunto una cittadinanza attiva, non sono del tutto conosciuti né ben applicati.

Cosa si intende dire con ciò?

Il fallimento è evidente se, a fronte di una comune identica finalità di garanzia di crescita della persona, docenti, dirigenti, famiglie ed alunni entrano in conflitto quasi permanente tra loro (Dirigente-docenti/ docenti-famiglie/ docenti-alunni...) su ciò che si intende per regola e sulla sua applicazione.

Se in una comunità funzionale, il singolo non può prevalere sul tutto perché la comunità si disgrega e perciò vengono stabilite regole di varia natura e livello, anche la comunità scolastica le deve stabilire in modo da poter procedere a realizzare la propria finalità che è appunto quella che "la scuola sia luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e della coscienza critica creando una comunità di dialogo".

E se la definizione della regola, rimessa appunto nella scuola agli OO.CC, non è poi così complessa, lo è invece indubbiamente l'applicazione del rispetto della regola.

Prendiamo ad esempio a riferimento alcune regole standard che vengono indicate in tutti i Regolamenti di disciplina studentesca e studenti dei vari Istituti Scolastici ossia

- non disturbare durante le lezioni
- non mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole

Siamo tutti d'accordo nel definire il disturbo e la mancanza di rispetto comportamenti scorretti ma, e lo sa bene la maggior parte di noi che vive o ha vissuto i diversi ruoli di docente/ genitore, che il "disturbo" delle lezioni ha diverse letture da parte di ogni singolo docente, dei docenti di un consiglio (con te si comporta così, con me no) di un dirigente scolastico e di un genitore (ma, in fondo, tu ragazzo/a mia, parlavi in una situazione generale di confusione e quindi non hai trasgredito la regola).

Già nel peso dato ad ogni regola indicata nei Regolamenti di Istituto e non parliamo poi della modalità di applicazione della sanzione connessa alla trasgressione effettuata, si rischia di non trovare un'uniforme misura creando nei ragazzi innanzitutto uno smarrimento inopportuno, un'atmosfera relazionale tra docenti e docenti/dirigente scolastico e tra docenti e famiglia, inutilmente e dannosamente conflittuale.

Come uscirne? Se nel "mondo grande", forse, risulta tutto più difficile, nel mondo della scuola deve essere ancora possibile incontrarsi su un tema come la natura delle regole e sulla loro applicazione.

I docenti, pur nella loro naturale diversità di visioni anche sugli aspetti educativi oltre che didattici, devono (lo devono principalmente agli studenti) confrontarsi e arrivare ad una condivisione sulla natura di una regola. Devono insomma, riuscire a definire il "disturbo della lezione" e incorporarlo dalla loro capacità-incapacità di /condivisione e di gestire una classe, uno studente durante una lezione; questa riflessione non può appartenere alla sola cerchia ristretta dei docenti, ma deve aprirsi agli studenti innanzitutto che hanno il diritto di avere corretta informazione al riguardo ed ai genitori che hanno il diritto/dovere di comprendere quali sono le interpretazioni fornite dai docenti alla regola scritta per non poter appunto, poi, dire al

proprio/a figlio/a “ma in fondo tu parlavi in una generale situazione di confusione. Non è colpa tua ...” oppure, in situazioni peggiori “Tu hai reagito a provocazioni che non sono dipese da te e non sono state correttamente individuate dai docenti”.

Ora è chiaro che le zone grigie e le eccezioni sono, in una certa misura, naturali ma quello che è innaturale ed inaccettabile è che il conflitto su questi temi sia la regolarità.

La situazione di conflitto, sul tema del rispetto delle regole nella comunità scolastica e nella loro applicazione è sintomo di un disagio che occorre prendere in carico e non può lasciare indifferenti, né essere trattato con supponenza dal personale scolastico convinto di poter avere la decisione finale in pugno. Il mestiere del docente è il meraviglioso difficile mestiere di chi ha il dovere di traghettare verso la vita adulta i ragazzi e farne ragazzi coscienti delle proprie capacità e dei propri limiti anche comportamentali e dovrebbe essere altrettanto per i genitori.

Il mestiere del dirigente richiede quell'enorme energia necessaria ad attivare quel confronto tra docenti, tra docenti e alunni, tra docenti e genitori anche sulla questione posta in discussione ossia la migliore applicazione di un Regolamento di disciplina.

Il mestiere del dirigente richiede inoltre la conoscenza della corretta applicazione delle procedure per l'applicazione delle sanzioni. Procedure che devono essere note a tutti, studenti, docenti e genitori, insegnate e ripassate perché diventino occasione di confronto e non di opposizione.

Questo semplice strumento operativo ha appunto questa finalità:

- ritrovare la pacatezza delle discussioni e del confronto nella chiarezza delle definizioni dei comportamenti e delle regole e della corrispondenza tra regole e sanzioni;
- recuperare la fiducia nell'operato degli operatori scolastici ma comprendere anche, perché no, le naturali resistenze dei genitori, spesso anche poco informati e quindi inconsapevoli, nell'accettare una sanzione per il proprio figlio;
- infine mantenere quel giusto riferimento continuo dei due decreti alla natura sempre educativa della sanzione che deve essere circoscritta al comportamento negativo e non avere un'aura impenetrabile nello spazio e nel tempo come fosse una macchia indelebile nel curriculum scolastico dello studente. Se la scuola è comunità educante, che deve insegnare a vivere, allora si deve insegnare che la vita offre sempre opportunità di revisione dei comportamenti negativi.

- nel caso di trasgressione delle regole, mantenere i corretti limiti nell'individuazione del comportamento sanzionabile e di chi deve sanzionarla e soprattutto con quali modalità.

La chiarezza è il primo strumento per la fiducia e per un tentativo di risoluzione delle difficoltà di applicazione di uno degli strumenti dell'azione educativa qual è appunto un regolamento di disciplina studentesse e studenti che voglia veramente promuovere una agita cittadinanza attiva.

Con l'augurio che lo scopo prefisso sia stato, almeno in parte raggiunto, si auspica la riapertura sul tema, di vivaci ma costruttivi confronti tra tutte le componenti coinvolte nel dibattito sul tema.

Dott.ssa Paola Floreancig,
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

STRUTTURA DEL VADEMECUM

Occorre innanzitutto precisare che quello che segue non è un Regolamento di disciplina - tipo ma un vademecum amministrativo che intende supportare le scuole nella corretta ed autonoma redazione ed applicazione del testo del Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.P.R. 249/1998 e dal D.P.R.235/2007.

Attraverso un auspicabile confronto sulle varie sezioni del vademecum, il gruppo di lavoro che ha operato a livello regionale e di cui hanno fatto parte docenti, dirigenti e genitori, auspica la diffusione nelle scuole della Regione di un pensiero condiviso sul ruolo educativo e costruttivo del provvedimento disciplinare ed un superamento delle attuali marcate differenziazioni tra le strutture e soprattutto tra i contenuti dei testi dei Regolamenti disciplinari degli Istituti della Regione.

Entrando subito nel dettaglio della struttura del vademecum, si è concordato innanzitutto di fornire alle scuole qualche indicazione perché, in premessa ai testi dei Regolamenti di disciplina studentesse e studenti, venisse chiaramente esplicitata la finalità educativa della sanzione disciplinare, venisse fornita una chiara indicazione del carattere **autonomo** del potere disciplinare che non deve avere connessioni con la valutazione didattico - disciplinare ed una precisazione sul carattere **personale** della responsabilità disciplinare.

In premessa ai testi regolamentari occorre poi che ci sia un riferimento al **Patto di corresponsabilità educativa** spesso poco “ agito” ed al coinvolgimento delle diverse componenti coinvolte nell’azione educativa e quindi anche nelle azioni educative che comportano attivazione di procedimenti disciplinari.

Procediamo ora a dettagliare sinteticamente le singole sezioni del vademecum, così come individuate dal gruppo di lavoro regionale.

Sezione “RIFERIMENTI NORMATIVI”

Vengono chiaramente indicati in questa sezione i riferimenti normativi che precisano tra l’altro, che il D.P.R. 249/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007, si applica agli studenti delle scuole secondarie mentre per le scuole primarie continua a trovare applicazione il Regio decreto n.1927 del 1928 .

La necessaria distinzione comporta infatti sostanziali differenze negli aspetti strutturali delle sezioni di riferimento dei regolamenti e negli aspetti procedurali come si indicherà brevemente nella sezione “ aspetti procedurali del vademecum”.

Sezione “ELENCO DIRITTI E DOVERI”

In questa sezione viene fornito un elenco preciso, ma con dettagli non troppo particolareggiati, dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti con riferimento al D.P.R. 249/1998 come integrato e modificato dal D.P.R.235/2007 e naturalmente alla nota ministeriale del 31 luglio 2008 .

Sezione “CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORAMENTI trasgressivi dei doveri elencati “

In questa sezione vengano definite, con riferimento ai doveri le mancanze sotto forma di modelli comportamentali, suddivise in categorie **del tipo lievi – gravi – gravissime** . Le mancanze vengono descritte con indicazione del loro grado di gravità e delle situazioni aggravanti o attenuanti che possono modificare l’attribuzione delle sanzioni di riferimento e con l’indicazione dell’organo che irroga ordinariamente la sanzione di riferimento.

I modelli comportamentali necessitano infatti di essere correlati ai doveri elencati nella precedente sezione e devono essere chiaramente tipizzati per dare la possibilità di qualificare l'illecito disciplinare e di definire, di conseguenza, la sanzione di riferimento.

Sezione “ SANZIONI ATIPICHE E RAPPORTO SANZIONI-REATO”

Vengono indicate alcune sanzioni atipiche e vengono forniti suggerimenti riguardo alla possibilità di irrogarle. Vengono fornite alcune indicazioni poi riguardo alla relazione esistente tra procedimento disciplinare ed ipotesi di reato.

Sezione “DESCRIZIONE ORGANI CHE COMMINANNO LE SANZIONI E LORO FUNZIONAMENTO”

Viene qui indicata la composizione degli organi, la presidenza degli stessi, le modalità di espressione di voto e tutte le necessarie specifiche di dettaglio che consentano di non creare dubbi interpretativi e difficoltà procedurali al momento di assumere le decisioni.

Sezione “ASPETTI PROCEDURALI “

In questa sezione si dettaglia l'iter procedurale dell'azione disciplinare con riferimento anche alla possibile linea di discriminazione tra esigenze di immediatezza ed esigenze di rispetto delle procedure dell'evidenza pubblica (indicativamente tra sanzioni che non prevedono la sospensione e sanzioni che possono prevederla, considerata la categorizzazione effettuata nella specifica sezione di riferimento).

Sempre in questa sezione si dedica uno specifico spazio al procedimento disciplinare nei confronti degli alunni della scuola primaria.

Sezione “IMPUGNAZIONI “

Vengono categorizzate, qui, le impugnazioni, diverse per sanzioni riferite alla scuola primaria e per sanzioni riferite alle scuole secondarie e si dettaglia quando e come ci si rivolge all'Organo di garanzia interno e quando e come all'Organo di garanzia regionale.

Sezione “DESCRIZIONE ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO E SUA COMPOSIZIONE”

Viene indicata in questa sezione la composizione dell'Organo di garanzia di Istituto, nel rispetto delle indicazioni della nota del 31 luglio 2008 (compito, composizione, presidenza, espressione di voto ed ulteriori necessarie specifiche) con chiara indicazione dell'impossibilità, per ragioni di tutela dei diritti, di coincidenza, nella composizione, tra organo di garanzia e Consiglio di Istituto.

Sezione “ SANZIONI ATIPICHE E RAPPORTO SANZIONI-REATO”

Vengono indicate alcune sanzioni atipiche e vengono forniti suggerimenti riguardo alla possibilità di irrogarle. Alcune indicazioni poi riguardo alla relazione esistente tra procedimento disciplinare ed ipotesi di reato.

Sezione “VALIDITÀ DELLA SANZIONE”

Viene chiaramente indicata in questa sezione la validità della sanzione nelle situazioni di conclusione dell'anno scolastico o di passaggio ad altra istituzione scolastica o ad altro grado di scuola.

PREMESSA AI TESTI REGOLAMENTARI

In premessa ai testi dei Regolamenti di disciplina studentesse e studenti, deve essere chiaramente esplicitata, innanzitutto, la finalità **educativa** della sanzione disciplinare.

La finalità assegnata al provvedimento disciplinare nella scuola, infatti, non è quella di riacquisire valori astratti e indeterminati ma di riacquisire i valori trasgrediti che necessitano di definizione sotto forma di modelli comportamentali.

E' poi necessaria, sempre in premessa, una chiara indicazione del carattere **autonomo** del potere disciplinare che non deve avere connessioni con la valutazione didattico - disciplinare e una precisazione sul carattere **personale** della responsabilità disciplinare.

La studentessa e lo studente che si comportano in modo sanzionabile, con riferimento appunto ai modelli comportamentali che definiscono i valori di riferimento, rispondono infatti personalmente della loro azione per quanto ne risulta accertato.

Occorre, infine, che in premessa ai testi regolamentari ci sia un riferimento al **Patto di corresponsabilità educativa**

Il Patto di corresponsabilità educativa è il documento che **enuclea i principi ed i comportamenti** che scuola, famiglia ed alunni condividono e si impegnano a rispettare .

Il Patto **deve essere firmato da genitori e studenti** contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di 1°.

Coinvolgendo tutte le componenti impegnate nell'azione formativa ed educativa, tale documento si presenta come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.

Nel Patto vengono, infatti, indicati **gli impegni di scuola, famiglia e naturalmente studentesse/studenti** in termini formativi, partecipativi, relazionali, educativo-didattici, valutativi e naturalmente gli impegni in termini di rispetto dei doveri dello stare a scuola.

I RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI PER I REGOLAMENTI DI DISCIPLINA

Vengono in questa sezione fornite indicazioni riguardo ai riferimenti normativi dei testi regolamentari

Regolamenti di disciplina: riferimenti normativi principali

- 1.1. Per le scuole primarie , il riferimento normativo resta il Regio Decreto 1297/1928.
- 1.2. Per le scuole secondarie, di primo e secondo grado, il riferimento è costituito dal D.P.R. 249/1998, con le modificazioni successive, apposte soprattutto dal D.P.R. 235/1997.
- 1.3. Elementi di rilievo del D.P.R. 249/998

Vanno sottolineati almeno i seguenti aspetti:

art. 1

la *specificità* dell'organizzazione scolastica (volta allo "sviluppo della personalità" del giovane);

art. 2 (diritti):

- il comma 2.3, sul diritto all'informazione;
- il comma 2.4, sul diritto alla partecipazione attiva e alla valutazione trasparente nella chiave dell'autovalutazione;
- il comma 2.5, sulla possibilità di consultare la comunità degli studenti in merito a decisioni importanti nella vita della scuola;
- il comma 2.9, sulla necessità di regolamentare assemblee e riunioni;

art. 3 (doveri):

- tutto l'impianto, che fa emergere il profilo della partecipazione, del rispetto e della condivisione;

art. 4 (disciplina):

- il comma 4.1, che fa esplicitamente discendere i regolamenti di disciplina dai doveri indicati nell'art.3;
- il comma 4.2, sulle finalità educative delle sanzioni disciplinari, declinate sui principi della responsabilità, del ripristino dei corretti rapporti, del recupero.
- il comma 4.3, sulla responsabilità personale, sul diritto, da parte dello studente, di essere ascoltato, e sulla non influenza del procedimento sul profitto (ma *contra* vedasi art. 2 della l. 169/2008);
- il comma 4.5, su temporaneità, proporzionalità, gradualità dei provvedimenti e sulla possibilità di conversione delle sanzioni in attività socialmente utili;
- il comma 4.6, che attribuisce al consiglio di classe l'attribuzione dei provvedimenti che implicino l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e al Consiglio d'Istituto i provvedimenti più gravi;

- il comma 4.8, sulle modalità di reinserimento dello studente dopo l'allontanamento da scuola;
- il comma 4.9, sui casi più gravi;
- il comma 4.11, sulle competenze della commissione d'esame in caso di provvedimenti legati a fatti avvenuti durante una sessione d'esami.

art. 5 (impugnazioni):

- il comma 5.1, sulla composizione dell'organo di garanzia;
- il comma 5.2, sui poteri di interpretazione delle controversie attribuiti all'organo stesso;
- il comma 5 bis (D.P.R. 235/2007) sul Patto educativo di corresponsabilità;
- il comma 5 bis/3, sulle attività a favore della conoscenza del "Patto" nelle prime due settimane delle lezioni.

Altri riferimenti utili

1. Sull'uso dei telefoni cellulari, la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 30 del 15 marzo 2007. Si noti che essa è presentata come contributo in una "fase di riflessione", che essa demanda comunque le scelte all'autonomia delle scuole, e che in molti passaggi viene sottolineata la presenza di un profilo di rilevanza disciplinare (ricondotto all'art. 3 del D.P.R. 249/1998) nel caso di "uso scorretto".
Per un approccio alla questione alla luce delle innovazioni intercorse tra il 2007 ed oggi (accesso ad Internet), può essere utile far riferimento alle "Politiche di Uso Accettabile" della rete elaborate soprattutto negli Istituti scolastici piemontesi (ad es. <http://share.dschola.it/dd4pinerolo/testun/policy.htm>). (nb. All'apertura del link, **se** dovesse essere richiesto un log-in, è sufficiente cliccare su "Annulla")
2. Su quanto concerne l'uso di sostanze stupefacenti il riferimento è il DPR 309/1990, T.U. sulla droga che disciplina la materia.
3. Sul divieto di fumo il riferimento è particolarmente la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e la legge n.128 del 2013.
4. Sul provvedimento disciplinare in quanto atto amministrativo, i riferimenti sono, naturalmente, la l.241/1990, con le successive modificazioni, ed il D.P.R. 184/2006, "Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi".

ELENCO DIRITTI E DOVERI

(D.P.R. n° 249 dd. 24/06/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”)

Nel presente quadro schematico dei diritti (art.2) e doveri (art.3) dello “Statuto” sono indicate rispettivamente le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti. Il riconoscimento di tali posizioni è parte fondante della finalità dello “Statuto”, di cui all’art.1, dove si afferma che la scuola è un luogo di crescita sociale e culturale della persona e ciò attraverso un duplice ordine di rapporti:

- 1) Tra scuola e comunità sociale
- 2) Tra insegnante e studente

Il tutto è centrato sulla valorizzazione della personalità dei giovani i quali si vedono accrescere quel senso di responsabilità nei confronti di ciò che li circonda.

Art. 2 (Diritti)	
1. <i>Diritto di formazione</i>	Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. <i>(omissis)</i>
2. <i>Diritto di riservatezza</i>	La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. <i>Diritto di informazione</i>	Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. <i>Diritto di partecipazione e valutazione</i>	Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. <i>(omissis)</i> Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, <i>(omissis)</i>
5. <i>Diritto di consultazione</i>	Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. <i>Diritto di apprendimento e scelta</i>	Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. <i>(omissis)</i>
7. <i>Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa</i>	Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. <i>(omissis)</i>

Art. 2 (Diritti)	
8. <i>Diritto di rassicurazione e garanzia</i>	La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: <ul style="list-style-type: none"> a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. <i>Diritto di assemblea</i>	La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. <i>Diritto di attività associative</i>	(<i>omissis</i>)... l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. (<i>omissis</i>)

ELENCO DIRITTI E DOVERI

(D.P.R. n° 249 dd. 24/06/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria")

Art. 3 (Doveri)	
1. <i>Dovere di frequenza e impegno</i>	Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. <i>Dovere di rispetto altrui</i>	Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. <i>Dovere di comportamento</i>	Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. <i>Dovere di rispetto delle disposizioni</i>	Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

<p>5. <i>Dovere di rispetto delle strutture ed attrezzature</i></p>	<p>Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.</p>
<p>6. <i>Dovere di rispetto dell'ambiente</i></p>	<p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>

CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI SUDDIVISE IN CATEGORIE DEL TIPO LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME

(si consiglia un doppio click sul documento per migliorarne la leggibilità)

CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI SUDDIVISE IN CATEGORIE DEL TIPO LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME

tipologia di mancanze	Fattispecie	Sanzione	organo deputato a comminare la sanzione
mancanze lievi	presentarsi alle lezioni in ritardo	rimprovero orale e/o scritto	docente
	tenere comportamenti non corretti durante le attività scolastiche previste nel POF delle scuole		
	Essere sprovvisti del materiale didattico e non ottemperare alle indicazioni fornite dai docenti riguardo alle comunicazioni scuola-famiglia o allo svolgimento dei compiti		
	dimenticare il cellulare o altri dispositivi elettronici accesi		
mancanze gravi	mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parola al dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, a i compagni	sospensione da 1 a 10 gg	Consiglio di Classe
	utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico	sospensione da 1 a 2 gg	Consiglio di Classe
	fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola	ammonizione scritta	dirigente scolastico
	frequentare irregolarmente le lezioni		
	rovinare i locali, gli arredi e le attrezzature della scuola	sospensione da 1 a 10 gg	Consiglio di Classe
mancanze gravissime	falsificare firme e atti	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	insultare e umiliare i compagni e il personale scolastico	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	compiere atti di vandalismo su cose	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	compiere atti di violenza su persone	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	compiere atti che violino la dignità ed il rispetto della persona	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	fare uso e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti	sospensione da 1 g/ a illimitato	inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI
	raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/riresa		inferiore a 15gg CC- uguale o superiore a 15 gg CI

situazione aggravante e/o attenuante

Si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l'episodio si ripete. L'aggravante consente all'organo individuato a comminare la sanzione di procedere infliggendo la sanzione prevista per la categoria superiore. Si considera attenuante l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza a cui si è incorso.

SANZIONI ATIPICHE

Nel D.P.R. 249/1998 non è ravvisabile un vero e proprio elenco delle possibili sanzioni irrogabili. Nell'art. 4 (dal comma 6 al comma 11) infatti è contenuto un semplice richiamo all'organo competente ad emanare sanzioni e provvedimenti ed un riferimento alla sola sanzione dell'allontanamento. Spetta alle scuole procedere nella regolamentazione delle tipizzazioni di comportamenti sanzionabili e di relative sanzioni. Sanzioni quali ad esempio " la sospensione con obbligo di frequenza" debbono considerarsi sanzioni inusuali o atipiche poiché solo la sospensione è prevista e disciplinata dal DPR 249 /1998. Potrà quindi essere praticata legittimamente solo nel caso in cui la scuola l'abbia preventivamente inclusa fra le sanzioni irrogabili nel proprio regolamento di Istituto.

Altro esempio di sanzione atipica considerata da una sentenza del TAR (TAR Calabria- Catanzaro Sez II nella Sent. 9/11/2007 n.1936) illegittima, è la sanzione del voto di comportamento che non può assumere una valenza sanzionatoria atipica poiché deve essere rapportato alla valutazione complessiva dell'alunno anche all'esito dell'eventuale attribuzione di illeciti disciplinari.

La citata pronuncia è pienamente coerente con quanto indicato all'art.2 della L.169/2008 e con il DPR 122/09 in cui si indica che la valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione.

RAPPORTO TRA SANZIONI E REATI

Particolare attenzione merita il caso in cui il comportamento anti-disciplinare integri anche una fattispecie di reato. Alcuni pronunciamenti del TAR (TAR Puglia- Bari Sez I – sent. 15/09/2004 n.4172) statuiscono che l'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata dalla cd. pregiudiziale penale e cioè dall'accertamento del reato da parte dell'autorità giudiziaria.

L'azione penale e l'azione disciplinare perseguono infatti finalità differenti ed autonome e quindi spetta all'organo disciplinare verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, quanto indicato all'art.4 comma 9 del DPR 249/1998, ossia se i fatti verificatisi possano integrare gli estremi del reato e quale ne sia la gravità per procedere all'irrogazione della sanzione commisurata alla valutazione effettuata con riferimento alle indicazioni contenute in particolare nei commi 9 e 9 bis dell'art.4 del DPR 249/1998.

DESCRIZIONE ORGANI CHE COMMINANNO LE SANZIONI E LORO FUNZIONAMENTO

Vengono di seguito indicati gli organi deputati a comminare le sanzioni. Per la scuola primaria si fa riferimento a quanto indicato nella sezione “ aspetti procedurali”

Il TU offre indicazioni sugli organi che irrogano le sanzioni e sulle modalità di voto negli organi collegiali.

Il DPR n. 249/1998 ed il DPR n. 235/2007 offrono indicazioni anche in merito agli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari.

La L. n. 241/1990 offre indicazioni in merito al procedimento/provvedimento sanzionatorio come procedimento/provvedimento amministrativo.

Per le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica ciascun Regolamento di Istituto individua gli organi competenti ad irrogare le sanzioni.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono competenti, come indicato all'art. 4, c. 6 dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse*:

- per un periodo inferiore a 15 giorni il Consiglio di Classe;
- per un periodo pari o superiore a 15 giorni il Consiglio di Istituto.

Anche l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato per motivi disciplinari sono sanzioni irrogabili dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Classe ed il Consiglio di Istituto, convocati per irrogare sanzioni disciplinari, sono da intendersi estesi a tutte le componenti, dal momento che il legislatore non ha disposto diversamente.

I Genitori e gli Allievi che partecipano alle riunioni indette per motivi disciplinari devono ricevere dal Dirigente Scolastico la designazione ad incaricato del trattamento dei dati personali. Se un Genitore che fa parte dell'organo che irroga la sanzione è direttamente interessato al procedimento si deve astenere (evitare reato abuso d'ufficio).

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato in forma scritta.

In Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto.

Il Regolamento di Istituto deve istituire e disciplinare l'organo di garanzia, cui il sanzionato può ricorrere avverso la sanzione.

La sanzione deve essere comminata entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebito; entro lo stesso termine viene disposta l'archiviazione.

La sanzione va comunicata con motivazione in forma scritta dal Dirigente Scolastico che può allegare il verbale della riunione dell'organo collegiale. La modalità di comunicazione è stabilita dal Regolamento di Istituto. Dalla data della comunicazione decorrono i termini per l'impugnazione.

Le deliberazioni degli organi competenti, convocati di norma con cinque giorni di anticipo, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

“Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente” (art. 37, c. 3 del TU).

Il successivo comma 4 dell'art. 37 prescrive che *“la votazione è segreta quando si faccia questione di persona”*.

ASPETTI PROCEDURALI

In premessa, si deve ricordare che l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, esercitata dalla scuola, in quanto espressione di funzione pubblicistica, costituisce provvedimento amministrativo.

L'iter, pertanto, che porta in conclusione all'irrogazione di una sanzione disciplinare, segue le regole del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le fasi del procedimento amministrativo in questione, sono:

1. Avvio del procedimento
2. Partecipazione e contraddittorio (esercizio del diritto di difesa e obbligo, per l'amministrazione di garantirne l'applicabilità)

La motivazione è elemento costitutivo dell'atto amministrativo.

Dal punto di vista procedurale, vi sono alcuni aspetti simili all'iter procedurale disciplinare nei confronti del personale dipendente, con la differenza che in quel caso si tratta di un atto datoriale i cui tempi sono scanditi forzatamente dalle norme di settore, mentre, nel caso dei provvedimenti disciplinari verso gli alunni, ampio spazio è dato all'adattamento regolamentare interno dell'Istituzione Scolastica autonoma, la cui emanazione è *condicio sine qua non* per la comminazione di una sanzione.

Prima fase: Avvio del procedimento (Dirigente Scolastico o docente/i delegati)

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti, all'interno della quale può essere contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente.

Il testo della contestazione, in forma scritta, deve contenere una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri di cui allo Statuto, così come codificati nel Regolamento di disciplina interno.

La contestazione dovrebbe altresì indicare la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

Il Regolamento interno di disciplina potrebbe stabilire una formula semplificata per l'avvio del procedimento disciplinare, anche in forma orale, da parte di un organo diverso dal Dirigente Scolastico (ad esempio il coordinatore del consiglio di classe), nei casi di violazioni di minore gravità indicate nell'apposita sezione del presente documento.

Si suggerisce, come linea di discrimine per la distinzione tra le due procedure (orale e scritta), di preferire la forma scritta per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) o altre scelte sanzionatorie alternative, per le quali sia necessario lasciare traccia scritta e opportuna comunicazione alle famiglie.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggiore età. Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione è comunque trasmessa alla famiglia.

Il testo della contestazione degli addebiti conterrà le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano, avendo cura di far sottoscrivere per ricevuta.

Il Dirigente Scolastico, contestualmente, convoca in seduta straordinaria l'organo collegiale deputato all'irrogazione dell'eventuale sanzione (consiglio di classe per la sospensione).

Per le sanzioni che possano, in astratto, prevedere la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto. Questa sanzione può essere applicata nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Seconda fase: partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)

Come anticipato, l'atto di contestazione degli addebiti deve contenere l'invito allo studente e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto.

L'audizione dello studente minorenni può avvenire in sede separata, può essere effettuata dal Dirigente e dal coordinatore di classe, oppure può essere organizzata in un tempo immediatamente precedente il consiglio di classe che deciderà sulla sanzione; in tal caso l'audizione a difesa potrebbe essere esercitata dall'intero consiglio di classe.

L'audizione a difesa è opportuno sia formalizzata in forma scritta.

Per le sanzioni di minore gravità, l'esercizio del diritto di difesa può essere condotto dai docenti della classe, i quali possono predisporre processo verbale, anche attraverso l'annotazione nel registro.

Per la verbalizzazione è sufficiente l'annotazione, priva di commenti, delle dichiarazioni delle parti. Il grado di formalismo aumenta quanto più grave è la sanzione irrogabile.

Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, anche al fine di permettere ai membri che compongono l'organo collegiale una serena e completa valutazione della gravità dei fatti, è opportuno che l'audizione dell'alunno avvenga in loro presenza.

Giova ricordare, *ad abundantiam*, che tutte le fasi sopra elencate devono essere presenti nel Regolamento di disciplina d'Istituto.

Irrogazione della sanzione, obbligo di motivazione del provvedimento (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)

Terminata la fase "istruttoria", l'organo preposto adotta la decisione rispetto la sanzione disciplinare.

Come esplicitato nell'apposita sezione, l'organo interessato all'irrogazione è determinato dal regolamento d'Istituto, con l'unico vincolo che le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica siano sempre adottate da un organo collegiale.

La scelta della sanzione va ricercata nel catalogo d'istituto delle sanzioni, suggerendo di reperirla secondo un ordine di gravità (bassa-media-alta), correndo l'obbligo di specificità, onde conoscere preventivamente una gamma di sanzioni collegata ad una gamma di infrazioni.

Corre l'obbligo di rispettare il principio di autonomia del potere disciplinare, di personalità del procedimento disciplinare, di proporzionalità, l'obbligo di motivazione, di autonomia del procedimento disciplinare rispetto all'accertamento del reato.

Autonomia del potere disciplinare: Lo Statuto prevede che l'esercizio del potere disciplinare non influisca sulla valutazione del profitto dello studente. La fattispecie dell'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi nel comportamento ricorre in casi particolari e non può essere adottata in assenza di tali requisiti¹.

Personalità del procedimento disciplinare: l'alunno può essere chiamato a rispondere di fatti ad esso imputabili in modo concreto, risiedenti nella sussistenza dei requisiti SOGGETTIVI di dolo e/o colpa non per la possibilità in astratto circa la valutazione delle conseguenze che il fatto avrebbe potuto causare. Si ritiene utile fornire un esempio. Un ragazzo può essere chiamato a rispondere del fatto di aver fatto male ad un compagno avendogli fatto lo sgambetto, non per il fatto di aver potuto causare del male in astratto qualora il compagno fosse caduto sbattendo la testa.

Proporzionalità: evoca la corrispondenza della sanzione con la gravità dell'infrazione commessa. Si tratta di un principio che richiede particolare cura nelle scuole, in quanto, spesse volte, è avvertita la necessità di irrogare la cosiddetta sanzione "esemplare", rivolta a studenti non brillanti dal punto di vista dello studio. Ciò viola palesemente il principio in questione. Si tenga anche presente il principio di gradualità, che non pare necessiti di una declinazione.

Obbligo di motivazione. Trattandosi di un procedimento amministrativo, vige l'obbligo di motivazione, ovvero di enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda un provvedimento

Autonomia del procedimento disciplinare rispetto all'accertamento del reato: il procedimento disciplinare e l'eventuale pregiudiziale penale agiscono separatamente e sono da considerarsi procedimenti autonomi.

Finalità educativa del procedimento. La principale finalità di una sanzione ricorre nel diritto (e dovere) della scuola di assicurare il rispetto delle regole alla base della comunità educante al fine di svolgere le finalità che la scuola è chiamata a svolgere dal punto di vista istituzionale. Tutte le sanzioni comminate, devono essere accompagnate da opportune azioni in campo educativo.

Comunicazione ed esecuzione (Dirigente)

La comunicazione della sanzione avviene per opera del Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dell'alunno (DM 16.11.1992 art. 3).

Il provvedimento finale deve contenere la formula espressa di possibilità, per la famiglia, di ricorrere all'Organo di garanzia.

¹ L'art. 7, commi 2 e 3 del DPR 122/09: "La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale "

Il Regolamento d'Istituto declinerà la materia della conversione della sanzione in "lavori di pubblica utilità".

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Non è questa la sede per affrontare la materia da un punto di vista pedagogico, ma si ritiene opportuno, comunque, annoverare l'intero contenuto di questo paragrafo nella straordinarietà e residualità dell'impiego di sanzioni disciplinari propriamente dette nei confronti di alunni nella fascia d'età della Scuola Primaria.

Le sanzioni per questa categoria di alunni sono annoverate nel R.D. 1927 del 1928, che sopravvive, in alcune parti, che sono state consultate per individuare quanto segue, contemperandole con il linguaggio corrente e con la normativa più recente. Anche per gli alunni più piccoli, sono principio irrinunciabile i principi fondamentali del procedimento amministrativo ex. L. 241/90, pertanto dovrà essere prevista la previa partecipazione dei genitori al procedimento sanzionatorio, prima dell'irrogazione della sanzione.

È ridondante esplicitare, anche in questo caso, come non si ravvisi utilità "educativa" di una sanzione disciplinare, ancorché lieve, senza il coinvolgimento della famiglia dell'alunno.

SANZIONI IRROGABILI AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA, ORGANO, RICORRIBILITA'

SANZIONE	ORGANO DECISIONALE	RICORRIBILITA'
Ammonizione	Équipe pedagogica	Da valutare l'estensione delle funzioni dell'organo di garanzia di cui al DPR 249/98. Non è espressamente prevista la ricorribilità all'Organo di garanzia regionale.
Censura "notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori"	Équipe pedagogica	
Sospensione da uno a dieci giorni	Consiglio di Interclasse, presieduto dal Dirigente Scolastico	

Come si può notare, per la Scuola Primaria non sono previste sanzioni espulsive. Allo stesso tempo, è opportuno far notare che la "censura" è facilmente sovrapponibile alla più ricorrente "nota sul libretto/diario" e che, pertanto, l'utilizzo di questo dispositivo disciplinare dovrà trovare, nei Regolamenti interni, una riflessione con le famiglie onde non trasformarsi in uno strumento di contenzioso.

Come nel caso degli alunni delle scuole secondarie, sarà il Regolamento d'Istituto a disciplinare come e quando applicare le sanzioni sulla base del "catalogo" delle infrazioni, così come la singola scuola valuterà come adattare la materia al proprio Patto Educativo di corresponsabilità.

DESCRIZIONE ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO ED ORGANO DI GARANZIA REGIONALE E LORO COMPOSIZIONE

ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO

Ciascuna scuola è tenuta a istituire e disciplinare mediante regolamento, un organo di garanzia. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

COS'È?

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come principale:

Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;

Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

QUANDO È STATO INTRODOTTO?

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.Rn.249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5).

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo).

Art. 1: Composizione

Il regolamento di disciplina dovrà indicare:

1) La composizione dell'organo:

E' composto da non meno di 4 membri ed è sempre presieduto dal DS.

Per le scuole sec 1° i membri sono un docente designato dal CI
due rappresentanti eletti dai genitori

Per le scuole sec 2° i membri sono un docente designato dal CI
un rappresentante eletto dagli studenti
un rappresentante eletto dai genitori

2) Procedura di elezione e subentro dei membri:

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Il regolamento dovrà stabilire che ci sia la possibilità di membri supplenti in caso di incompatibilità (es.: docente che ha irrorato la sanzione – si consiglia di stabilire un membro supplente per ordine: docente, genitore, studente) e il dovere di astensione (per membri coinvolti)

3) Funzionamento:

La validità: se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

Il valore dell’astensione: se influisce o meno sul conteggio dei voti.

4) Durata:

I componenti dell' O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti.

Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Art. 2: Finalità e compiti

A tale organo è assegnata una funzione decisoria di c.d. primo grado.

Infatti, esso è tenuto a pronunciare:

- 1) avverso l'impugnativa di tutte le sanzioni disciplinari diverse dall’ allontanamento temporaneo dello studente dall'istituzione scolastica;
- 2) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed avviarli a soluzione.

Art. 3: Modalità e criteri di funzionamento generali.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’ apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Per il giudizio sulle sanzioni disciplinari, nella scuola secondaria di 2°, la legittimazione attiva è riconosciuta direttamente agli studenti. Nella scuola secondaria di 1°, tale legittimazione è riconosciuta solo ai genitori.

Il Regolamento dovrà:

- 1) prevedere le modalità di convocazione, con quanti giorni di anticipo e se prevista modalità diversa in caso di urgenza.
- 2) ribadire che ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né

servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4) stabilire la modalità decisionale, se si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, se prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

5) nominare un segretario verbalizzante e che il verbale della riunione dell' O.G. sia accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

ART. 4 – Tipologie di ricorsi:

a) ricorsi riguardo all'interpretazione autentica delle procedure applicative dello statuto

- L' O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

- L' O.G. si riunisce in caso di necessità (impugnazione di provvedimento disciplinare) ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.

- Sulla base della segnalazione ricevuta l' O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

b) i ricorsi per le sanzioni disciplinari

- Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da almeno uno dei genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell' O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

- Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

- Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.

- Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

- L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola

- In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite comunicazione scritta.
- La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

L'Organo di garanzia regionale come stabilito dall'art. 5 del DPR 249/1998 ha il compito di pronunciare un parere vincolante perché il Dirigente dell'USR possa decidere in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento DPR 249/1998, anche contenute nei regolamenti degli istituti. L'organo di garanzia regionale è composto per la scuola secondaria di secondo grado da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola secondaria di 1° in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Le modalità ed i criteri di funzionamento dell'organo di garanzia regionale sono stabiliti con apposito regolamento.

IMPUGNAZIONE

Nell'ordinamento giuridico della Repubblica, per impugnazione si intende il rimedio contro i vizi di una sentenza o di un provvedimento civile o penale.

Le forme d'impugnazione previste avverso le [sentenze](#) sono la [revisione](#), l'[appello](#) e il [ricorso](#) ad un organo giudicante superiore.

Per quanto concerne i regolamenti di disciplina delle Istituzioni scolastiche, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari irrogati agli studenti, è prevista dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Dal Decreto si evince che:

Gli organi competenti ad ammettere l'impugnazione (sia in forma di revisione che in forma di ricorso) sono:

- A) l'Organo di Garanzia interno alla singola Istituzione Scolastica
- B) l'Organo di Garanzia Regionale per "la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, che potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto" (DPR 249/1998)

Non è contemplata la forma di impugnazione che prevede l'appello.

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

L'atto di impugnazione deve essere presentato per iscritto, da chi ne ha diretto interesse (studenti o genitori) entro **quindici giorni** dall'irrogazione della sanzione, e deve indicare chiaramente i **motivi** dell'impugnazione stessa, evidenziando i vizi della sanzione irrogata e/o nuovi elementi che non siano emersi durante l'istruttoria e/o nella discussione dell'organo collegiale irrogante, quando ritenuti tali da giustificare una revisione e o un annullamento della sanzione stessa.

L'impugnazione quindi non costituisce la normale difesa cui ha diritto lo studente, che **deve essere garantita durante la fase istruttoria**, ma delinea il diritto dello studente a ricorrere contro vizi di forma o di sostanza specifici della sanzione irrogata.

Il sistema di impugnazioni delineato **non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare** eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

L'organo di Garanzia può accettare ovvero non accettare l'atto di impugnazione, motivando per iscritto la decisione.

In caso di impugnazione finalizzata alla revisione della sanzione irrogata, l'Organo di Garanzia può disporre la riconvocazione dell'organo collegiale irrogante (esempio: il consiglio di classe) in riunione congiunta con l'Organo di garanzia stesso.

In caso di annullamento della sanzione disciplinare, l'Organo di Garanzia è autonomo.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

La **competenza** a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto viene specificatamente attribuita alla competenza del **Direttore dell'Ufficio scolastico regionale**.

La valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, può costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, **decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito**.

La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione che dura in carica due anni scolastici.

L'organo, **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato**, è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal** coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

VALIDITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE NEI PASSAGGI DA UN ANNO SCOLASTICO ALL'ALTRO, DA UNA SCUOLA ALL'ALTRA, DA UN ORDINE DI SCUOLA ALL'ALTRO

La questione della validità delle sanzioni disciplinari nel tempo e, quindi, nei passaggi da un anno scolastico all'altro nel caso in cui la sanzione sia stata comminata a conclusione di un anno scolastico, o da una scuola all'altra o da un ordine di scuola all'altro, è ben definita nella nota ministeriale del 31 luglio 2008; nota che accompagna l'emanazione del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

La nota, infatti, precisa che nei Regolamenti di disciplina di ogni istituzione scolastica dovrà essere indicato che :

- le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola
- il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla sua conclusione.

Quindi i procedimenti disciplinari, una volta avviati, devono sempre trovare una loro regolare conclusione anche in un anno scolastico diverso da quello in cui ha avuto inizio il procedimento o in un altro Istituto scolastico anche se di grado diverso.

CONCLUSIONE

Consapevole che non tutto poteva essere detto in questo semplice strumento operativo, il gruppo di lavoro si augura di aver almeno in parte adempiuto a quanto indicato in premessa e di aver reso un po' più agevole il delicato compito, in particolare dei dirigenti scolastici, di procedere con trasparenza e nel rispetto delle norme, ad educare, anche attraverso l'applicazione del Regolamento di disciplina, ad una migliore promozione degli strumenti di una reale cittadinanza attiva.

Con l'augurio che ogni componente interessato si senta parte attiva della comunità scolastica e desideri contribuire a svolgere ogni riflessione ed azione utile alla sua promozione, concludiamo regalando a tutti alcuni pensieri

*Lo scopo dell'educazione è quello di trasformare gli specchi in finestre.
(Sydney J. Harris)*

*Perché la società dovrebbe sentirsi responsabile soltanto dell'educazione dei bambini, e non dell'educazione degli adulti di ogni età?
(Erich Fromm)*

*Non esiste una scuola pari a una casa decente e nessun insegnante pari a un genitore virtuoso.
(Mahatma Gandhi)*

*L'allievo Tse Kung chiese: Esiste una parola che possa esser la norma di tutta una vita? Il maestro rispose: Questa parola è 'reciprocità'. E cioè, non comportarti con gli altri come non vuoi che gli altri si comportino con te.
(Confucio)*

*Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo.
(Tiziano Terzani)*

*Non imparerai mai tanto come quando prendi il mondo nelle tue mani. Prendilo con rispetto, perché è un vecchio pezzo di argilla, con milioni di impronte digitali su di esso.
(John Updike)*

Ringraziamenti del Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dott. Pietro Biasiol

Si ringraziano tutti i genitori, docenti e dirigenti scolastici del gruppo di lavoro per la redazione di un vademecum per la stesura di un regolamento di disciplina studentesse/studenti.

In particolare si ringraziano i dirigenti scolastici dott. Alessandro Basso, dott.ssa Ariella Bertossi, dott. Andrea Carletti, dott. Piervincenzo Di Terlizzi, dott.ssa Alessandra Rosset, la docente prof.ssa Tercuz Isabella, la dott. ssa Federica Coletti in servizio presso l'USR, che hanno svolto un ottimo lavoro di raccolta delle indicazioni del gruppo di lavoro allargato e di successiva sistematizzazione e redazione del documento finale.

Si ringraziano inoltre la dott.ssa Livia Cosulich ed il sig. Marco Del Re, in servizio presso l'USR, per aver curato l'impostazione grafica e aver predisposto la successiva pubblicazione del documento.

L'ottimo prodotto finale ritengo sarà utile guida e stimolo alle scuole della nostra regione risultando anche elemento di riflessione e condivisione con gli studenti ai quali va la nostra continua attenzione e i nostri sforzi per una predisposizione efficace di ambienti di apprendimento nei quali le regole siano esplicitamente atte a favorire un percorso scolastico e formativo di crescita personale sia come studenti, sia come cittadini.

Ritengo che una riflessione diffusa sugli aspetti trattati possa risultare davvero importante per le azioni nelle nostre scuole ed essenziale per la comprensione del significato di legalità e cittadinanza, valori ai quali deve essere sempre improntato ogni nostro comportamento.

Pietro Biasiol